

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1800

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FRACANZANI, BODRATO, GIORDANO, CARTA, CAPRA,  
RUSSO FERDINANDO, FOSCHI, MARCHETTI, SCOTTI**

*Presentata il 10 agosto 1969*

### Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza e servizio civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai più di venti anni che viene dibattuto in Parlamento il problema del riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza. Se ne parlò infatti in sede di Assemblea Costituente, nelle sedute del 20 e 21 maggio 1947, quando venne richiesta l'inserzione nella Costituzione di una norma che garantisse a « coloro i quali vi obiettano ragioni filosofiche e religiose di coscienza » il diritto di non portare armi. Anche se tale norma non entrò a far parte della Carta costituzionale, ciò non significa che un eventuale riconoscimento del diritto dell'obiezione di coscienza deve avere il peso di norma costituzionale: ne sono conferma i disegni di legge ordinari presentati in tutte le legislature finora succedutesi, il parere della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, la giurisprudenza dei Tribunali militari e la dottrina formatasi in tanti anni.

Sono state infatti presentate proposte di legge: il 23 novembre 1949, dei deputati Iginò Giordani e Umberto Calosso; il 20 luglio 1957, dai deputati Basso, Targetti, Mazzali, Ferri, Jacometti, Bogoni e Guadalupi; il 18 marzo 1964, dai deputati Pistelli, Martini Maria Eletta, Ripamonti, Negrari, Gagliardi, Veronesi, Dossetti, Bianchi Gerardo, De Zan,

Bertè, Cossiga, Vincelli, Fabbri Francesco, Cappugi, Racchetti, Degan, Alba, Borghi e Carra; il 18 marzo 1964, dai deputati Basso, Luzzatto, Cacciatore, Pigni, Franco Pasquale, Angelino Paolo e Ceravolo; il 14 aprile 1964, dai deputati Paolicchi, Ferri Mauro, Ballardini, Principe, Armaroli, Codignola, Di Primio, Fabbri Riccardo, Fortuna, Guerrini Giorgio, Jacometti, Servadei e Zappa; il 1° marzo 1966, di iniziativa del deputato Pellicani.

Anche questa legislatura, appena aperta, ha visto la presentazione di alcuni disegni di legge in proposito.

Ricordiamo che la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati ebbe ad esprimere, il 15 dicembre 1965, il parere che le proposte di legge aventi come primi firmatari i deputati Pistelli, Basso e Paolicchi non fossero in via di principio contrarie alla Costituzione, in quanto l'obbligatorietà in generale del servizio militare sancito dalla Costituzione stessa non impedisce che, con legge ordinaria, sia consentito al cittadino di optare per servizi compatibili con la convinzione di coscienza circa l'illiceità morale dell'uso delle armi.

La stessa giurisprudenza militare ha mostrato in varie occasioni di accettare questo

dato. Valga per tutte l'ordinanza dello stesso Tribunale supremo militare del 6 luglio 1956, nel procedimento a carico di Antonio Baldo: « La Costituzione non ha imposto limiti o modi particolari di prestazione del servizio militare per gli obiettori di coscienza ed anche per costoro ha lasciato alla competenza della legislazione ordinaria l'eventuale disciplina di particolari limiti o modi di prestazione del servizio militare ».

In più di venti anni si è naturalmente accumulato, e non solo quantitativamente, un elevato numero di studi giuridici. Giudici della Corte costituzionale, professori di diritto costituzionale, penale ed ecclesiastico, si sono pronunciati per la piena ammissibilità in termini di legge ordinaria del riconoscimento dell'obiezione di coscienza.

Gli è che i modi di difendere e servire la propria Patria, sono molti e quindi non necessariamente coincidenti con quello militare. Prova ne sia che, senza che da nessuna parte sia mai stata elevata protesta, dal servizio militare sono esentati più della metà dei cittadini italiani: le donne. A queste vanno aggiunti tutti quelli, di sesso maschile, che si trovano in determinate situazioni familiari o che non sono in grado di sopportare fisicamente certe durezze della vita militare. Se fosse vero che tutti coloro che già ora sono esentati, per un motivo o per l'altro, dal servizio militare non hanno il dovere di difendere e servire il proprio Paese, si arriverebbe ad un vero e proprio assurdo. Ma è a questo assurdo che si giunge sostenendo l'identità concettuale tra difesa della Patria, affermata al primo comma dell'articolo 52, e servizio militare, nominato nel secondo comma dello stesso articolo.

Di servire il proprio Paese in modo diverso da quello militare, l'obiettore non si rifiuta. Impedirglielo per costringerlo ad una inattiva reclusione, completamente inutile per la società, sembra ormai, per la sensibilità di oggi, un'inconcepibile crudeltà ed un'assurda rinuncia ad un impiego di generose forze altamente produttive, soprattutto in senso spirituale, per la società, oltretutto una gravissima violazione del fondamentale principio della libertà di coscienza.

Oggi, dunque, la soluzione del problema si pone come irrimandabile. E sono gli stessi concetti su cui si imposta il problema, quelli di Patria, di comunità e quello di servizio, che, completamente modificatisi e maturatisi nel tempo, impongono questa soluzione.

La Patria, come è intesa oggi, è, e non potrebbe essere diversamente, qualcosa di

molto diverso dal concetto risorgimentale, che poggiava pressoché esclusivamente su fattori etnici e territoriali. I giovani di oggi sentono l'esigenza profonda di rendersi utili e di servire la comunità non solo nazionale, ma, nel senso più completo, umana.

È per questo che è stato salutato come primo spiraglio ad un vero riconoscimento di queste tensioni ideali, che si traducono poi in veri doveri pratici, la legge 8 novembre 1968, n. 1033, anche se tale provvedimento, come lo stesso proponente ha affermato, non risolve e non intendeva risolvere il problema degli obiettori. I giovani, ancora, aborriscono dalla risoluzione violenta delle questioni internazionali. Per questo molti di essi si oppongono a qualunque uso delle armi e affermano l'assoluta preminenza di valori come quelli della pace, della fraternità, della non violenza. Ad essere convinti di tali impostazioni non sono solo i giovani.

Ricordiamo quanto ebbe a dichiarare uno dei più importanti uomini politici dell'Italia prefascista ed uno degli artefici della rinascita democratica, don Luigi Sturzo, nel 1928: « Oggi che la guerra è diventata un sistema di distruzione anonima e di massacro generalizzato, senza alcuna finalità di giustizia distributiva, con i mezzi atroci in completa opposizione al fine che si pretende raggiungere, non vi è più alcuna distinzione morale fondamentale tra aggressione e difesa; d'altronde quando questa comincia ad attuarsi si identifica criminalmente con l'attacco... per conseguenza il rifiuto del servizio militare è un dovere obiettivo per ogni cattolico che voglia mantenersi fedele all'insegnamento di Gesù e consapevole della criminale assurdità della guerra ».

Coloro che non condividono questi convincimenti hanno però il dovere di rispettarli e riconoscerli nella loro espressione, essendo cardine essenziale di uno stato democratico la tutela della libertà di coscienza.

Oggi, invece, assistiamo ad uno scontro tra la singola coscienza e le norme di quello stesso ordinamento che dovrebbe porre in atto tutte le misure atte a salvaguardarne la libertà.

La tutela dell'obiezione di coscienza, quindi, non intacca il principio sancito dal primo comma dell'articolo 52 della Costituzione che afferma che la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Di contro è l'attuale situazione, nell'ordinamento giuridico italiano, che è grave.

La figura giuridica dell'obiezione di coscienza non esiste per le leggi vigenti. Eppure,

secondo la Costituzione (articolo 25): « Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia in vigore prima del fatto commesso ». L'ostacolo costituzionale alla perseguibilità degli obiettori è stato facilmente superato. A chi rifiuta di prestare servizio militare per ragioni di coscienza, un graduato o un ufficiale intima formalmente l'ordine di indossare l'uniforme e di armarsi; l'obietto che persiste nel rifiuto viene immediatamente arrestato e denunciato alla autorità giudiziaria per « disobbedienza in servizio », reato punibile con la reclusione fino ad un anno (Codice penale militare di pace, articolo 173). Giuridicamente, quindi, l'obiezione di coscienza viene assimilata al rifiuto da parte del militare svogliato che non voglia compiere un servizio in caserma, come, ad esempio, la pulizia della camerata: il che è umiliante, contrario alla ragione ed alle stesse intenzioni dell'obietto che non chiede che di rendersi utile alla società in modo diverso da quello militare.

L'obietto, anzi, è punito in misura enormemente superiore. Dopo aver scontato la propria condanna, infatti, la cosa si ripete e l'obietto deve affrontare un nuovo processo ed una nuova condanna che sarà più grave per effetto della recidiva specifica. Secondo la legge vigente, persistendo nell'atteggiamento determinato dalle proprie convinzioni, l'obietto potrebbe, in pratica, rimanere in carcere fino al compimento dei 45 anni di età.

Le pene fin qui scontate dagli obiettori sono anche indice della palese contraddizione esistente nell'ordinamento giuridico attuale, che viene a punire attentati stessi alla vita dei cittadini in misura minore dell'obiezione di coscienza. Assassini, rapinatori, coloro che causano disastri, rischiano spesso meno di quanto sconta colui che si oppone all'uso delle armi. Il 7 maggio scorso, ad esempio, è stato condannato per la sesta volta il giovane Giuliano Caleffi, che ha già scontato, opponendosi per motivi religiosi al servizio militare, ben 39 mesi di carcere. Quando avrà scontato anche quest'ultima condanna, a 6 mesi e 20 giorni, avrà passato in carcere 3 anni, nove mesi e 20 giorni e non in una unica soluzione, giacché il Caleffi affrontò il giudizio del Tribunale militare per la prima volta il 19 dicembre 1963. Né il Caleffi, come del resto tutti gli altri obiettori di coscienza, può sperare che 45 mesi e 20 giorni di carcere compensino i 15 mesi, quasi sempre ridotti a 14, della leva militare.

Tutto questo mentre l'obiezione di coscienza ha già trovato, da lunghissimo tempo,

una regolamentazione in moltissimi altri Paesi, anche se è proprio in Italia che si è verificato quello che l'*Osservatore romano* dell'11 settembre 1949 qualificò la « più famosa » obiezione di coscienza che la storia registri. A Rimini, nel 1221, i terziari francescani si sottrassero pubblicamente, in piazza dell'Arengo, all'invito del podestà a prestare giuramento di fedeltà perché questo avrebbe comportato il dovere di impugnare le armi. Essi asserivano infatti di « non potere né combattere né portare le armi, sia di offesa che di difesa ». Il Papa stesso, Onorio III, intervenne in favore loro e dei terziari della vicina Faenza.

In Olanda abbiamo il primo riconoscimento legale dell'obiezione di coscienza fino dal 1575. Gli stessi re prussiani militaristi tollerarono o protessero obiettori per motivi religiosi. Le tradizioni di pieno rispetto per i motivi di coscienza da parte dei paesi anglosassoni sono note a tutti e non è qui il caso di ricordarle ancora. Anche la Russia zarista venne incontro agli appartenenti a gruppi religiosi che vietavano l'uso delle armi: nel 1788, Caterina II assicurò con un privilegio, che « nessun Mennonita » sarebbe stato costretto « senza proprio esplicito desiderio, ad entrare nel servizio militare ». Privilegio che fu riaffermato dalla legge militare russa del 14 maggio 1875, che disponeva un servizio alternativo nei vigili del fuoco, in speciali comandi mobili del Dipartimento forestale e nei cantieri del Dipartimento navale; da un accordo dell'estate del 1880, che prevedeva il solo servizio forestale nella Russia meridionale.

Questi accordi furono rispettati dalla Russia zarista anche durante la prima guerra mondiale. Cambiato regime, il 4 gennaio 1919 fu pubblicato un « Decreto del Soviet dei commissari del popolo sulla esenzione dal servizio militare per ragioni di convinzione religiosa », firmato dallo stesso Lenin. In seguito in Russia il riconoscimento dell'obiezione di coscienza sembra sia stato abolito ammettendosi solo qualche esenzione dal servizio militare in via amministrativa (negli altri Paesi dell'Est europeo, solo la Repubblica democratica tedesca prevede una regolamentazione degli obiettori di coscienza). Se quindi non soltanto i paesi che tradizionalmente hanno il massimo rispetto per le convinzioni dei singoli, come i paesi anglosassoni o quelli scandinavi, ma anche quelli che sono convenzionalmente additati all'esecuzione in quanto rappresentano quanto di più retrivo e reazionario sia esistito, cioè la

Russia zarista e la Prussia, hanno regolamentato l'obiezione di coscienza, non si vede perché un suo riconoscimento giuridico non sia possibile nell'Italia democratica di oggi.

Tra i paesi occidentali che prevedono la coscrizione obbligatoria (perché altri invece hanno solo il servizio volontario e addirittura un paese esclude ogni tipo di servizio: è il caso dell'Islanda che pure fa parte della NATO) solo la Grecia, la Spagna, la Turchia e il Portogallo, Stati che nessuno oserebbe definire democratici, non riconoscono l'obiezione di coscienza.

Con l'Italia divide questo privilegio odioso, tra gli Stati democratici, la sola Svizzera.

Verificandosi in Italia le stesse situazioni che hanno portato gli altri Paesi a risolvere positivamente il problema di chi si oppone comunque alla guerra e all'uso delle armi e portando le leggi vigenti alle palesi ingiustizie e assurdità che abbiamo sopra riferito, si impone al Parlamento l'emanazione di una legge che regoli i casi di obiezione di coscienza.

Non esistono problemi di ordine costituzionale e per chi dubitasse che la parità tra i cittadini fosse rispettata, basterebbe ripetere quanto già dicemmo al principio di questa relazione circa le attuali esenzioni dal servizio militare già riconosciute dalla legge.

Ma per l'obiettore non chiediamo una di queste esenzioni assolute dal servizio del Paese. Sono gli stessi obiettori che chiedono di servire il proprio paese in modo diverso che col servizio militare.

A chi oppone che sarebbe facile l'abuso di una legge che preveda un'esenzione dal servizio militare, è facile rispondere che l'interessato capirà che, se la sua scelta di servire il paese deve essere fatta solo in base a motivi di comodità e di tempo, è preferibile il servizio militare.

La presente proposta, infatti, prevede, a garanzia della serietà e della sincerità dei singoli obiettori, una durata del servizio civile alternativo di nove mesi superiore a quello della classe cui l'istante appartiene; una equiparazione agli effetti delle norme penali e del trattamento economico ai cittadini che prestano servizio militare; una severità del servizio civile in tempo di pace e l'assegnazione a compiti particolarmente pericolosi in caso di guerra.

Queste garanzie, a costo di apparire ancora, nei confronti degli obiettori, di carattere punitivo, sono tali anche da garantire ad usura pure il fatto che si escluda la presenza di

una commissione che accerti la sincerità dell'obiezione entrando nel merito dei motivi addotti. A tale commissione siamo contrari in via di principio perché essa dovrebbe esprimere un giudizio sulle convinzioni che appartengono al foro interno del cittadino e che sfuggono, per loro natura, a ogni prova di carattere oggettivo. Inoltre, come ebbe a dire lo scomparso onorevole Pistelli nella relazione introduttiva al suo progetto di legge. « in un paese dove le vertenze ideologiche mostrano una particolare rigidità, rischierebbe per molto tempo di essere frainteso come una disapprovazione all'atteggiamento di coloro che invece, con uguale sincerità di coscienza, ritengono di poter prestare il servizio militare pur senza desiderare affatto la guerra, e magari dissentendo anche essi sull'uso della violenza come mezzo per risolvere i contrasti internazionali ».

Si è ritenuto di non proporre l'assegnazione degli obiettori a un servizio militare non armato per evitare loro un clima di disagio in cui molto probabilmente si troverebbero a causa dell'eccezionalità del loro caso nelle caserme. La stragrande maggioranza soprattutto di chi si oppone all'uso delle armi è contraria al semplice servizio militare non armato: in quanto l'obiettore verrebbe impiegato comunque per sostenere l'efficienza complessiva di uno strumento bellico com'è per sua natura l'esercito.

Coerentemente con queste convinzioni, anche in tempo di guerra l'obiettore non farà parte dell'esercito. A garanzia però della sua partecipazione a un servizio a favore del Paese, l'obiettore verrebbe assegnato, alle dipendenze del Ministero dell'interno, a compiti particolarmente pericolosi diretti alla protezione e all'assistenza delle popolazioni civili.

È ormai risaputo infatti che in tempo di guerra anche la popolazione civile corre enormi pericoli per la propria incolumità. L'obiettore verrà quindi assegnato a compiti che risulteranno comunque pericolosi.

La composizione della Commissione, che avrà il compito esclusivo di valutare l'attitudine del giovane per uno dei servizi civili di cui all'articolo 6, è tale da garantire che il cittadino che scelga il servizio civile venga indirizzato nel corpo in cui può rendersi più utile alla società. È comunque assicurato un grado di appello, sempre al fine esclusivo che il Paese abbia « l'uomo giusto al posto giusto ».

I servizi cui può essere destinato l'obiettore sono tali da coprire praticamente tutte

le esigenze e i doveri che abbia una comunità moderna, in particolare anche quella di ordine internazionale nei confronti dei Paesi in via di sviluppo, in cui dovrebbero essere inviati giovani che svolgano il loro lavoro senza alcuna ricompensa, già fornita dallo Stato italiano, in cambio dei soli vitto e alloggio.

Ci sono dunque i mezzi per risolvere questo problema che è di civiltà.

Affermava il presidente degli Stati Uniti, John Kennedy:

« Dobbiamo affrontare la verità che la gente non è stata terrorizzata dalla guerra in misura sufficiente a forzarla a superare ogni limite piuttosto di avere un'altra guerra... La guerra esisterà fino a quel lontano giorno in cui l'obiettore di coscienza godrà della stessa reputazione e prestigio di cui gode oggi il guerriero ».

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Al cittadino soggetto agli obblighi di leva che si oppone, in base ai propri convincimenti, alla guerra ed all'uso delle armi, anche a scopo puramente difensivo, è riconosciuto il diritto all'esonero della prestazione del servizio militare.

Il cittadino, così esonerato dalla prestazione del servizio militare, dovrà svolgere uno dei servizi civili alternativi in conformità alle disposizioni contenute negli articoli successivi.

### ART. 2.

L'istanza di esonero deve essere inoltrata dall'interessato, in forma scritta, al Ministero della difesa, e al presidente della competente commissione regionale di cui all'articolo 5 e comunicata per conoscenza al comandante del competente distretto militare. Tale istanza in cui sarà invocata la motivazione di cui all'articolo 1 e sarà indicato il corpo del servizio civile alternativo per cui l'interessato ritiene di avere maggiori attitudini, ha l'effetto di sospendere immediatamente gli obblighi militari del richiedente.

### ART. 3.

L'istanza può essere proposta a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui il cittadino compie diciotto anni di età.

L'istanza non può essere presentata dal cittadino condannato e sottoposto a procedimento penale per reato di renitenza alla leva e di diserzione, salvo quanto prevedono le disposizioni transitorie della presente legge.

### ART. 4.

Il cittadino che ha già adempiuto agli obblighi militari e si trova nella riserva può

comunicare la sua disponibilità per i servizi civili alternativi sulla base delle motivazioni di cui all'articolo 1. In caso di richiamo alle armi la sua posizione è regolata dalle disposizioni della presente legge.

ART. 5.

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda, la commissione regionale convocherà avanti a sé l'interessato per controllare, ai soli effetti formali, che l'istanza contenga gli elementi richiesti dall'articolo 2 e per decidere l'assegnazione del proponente, secondo il disposto dell'articolo 6. ad uno dei corpi di servizio civile.

Le commissioni regionali saranno così composte:

a) da un magistrato, col grado di consigliere di cassazione, con funzione di presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia;

b) da un ufficiale superiore, nominato dal Ministro della difesa;

c) da un medico, funzionario del Ministero della sanità, di grado non inferiore al quinto, nominato dal Ministro della sanità;

d) da un funzionario del Ministero dell'interno di grado non inferiore al quinto, nominato dal Ministro dell'interno;

e) da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di grado non inferiore al quinto, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

f) da un funzionario del Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al quinto, nominato dal Ministro dei lavori pubblici;

g) da un funzionario del Ministero degli affari esteri di grado non inferiore al quinto, nominato dal Ministro degli affari esteri.

Le commissioni regionali si riuniranno presso le sedi delle corti di appello site nei rispettivi capoluoghi di regione.

ART. 6.

Sulla base delle preferenze espresse nell'istanza ed in seguito ad un esame diretto a valutare le attitudini pratiche del proponente, la commissione provvederà ad assegnarlo ad uno dei seguenti servizi civili per un periodo di nove mesi superiore alla durata del servizio militare armato per la classe cui l'istante appartiene:

a) corpo della guardia forestale adibito ai lavori di afforestamento che non prevedo-

no la sorveglianza armata del patrimonio demaniale;

b) appositi reparti di pronto intervento che opereranno alle dipendenze del Ministero dei lavori pubblici e del Ministero dell'interno, non soltanto in caso di calamità naturale ma per i bisogni anche di ordinaria amministrazione, con preferenza alle zone depresse del paese;

c) ospedali od enti di carattere sanitario dove verrà impiegato alle dipendenze del Ministero dell'interno e della sanità in ausilio del personale ivi operante;

d) ad apposito corpo di assistenza ai paesi in via di sviluppo da affidare al Ministero degli affari esteri;

e) al corpo dei vigili del fuoco.

#### ART. 7.

La commissione delibera con motivazione l'assegnazione ad uno dei corpi di cui all'articolo 6. La delibera della commissione regionale viene notificata entro il termine di 15 giorni all'interessato, al Ministero della difesa, al distretto militare competente e al Ministero alle dipendenze del quale il proponente dovrà prestare il servizio civile alternativo. Contro tale pronuncia è ammesso ricorso da parte dell'interessato, nel termine di giorni 30 dalla notifica, ad una commissione centrale presieduta da un magistrato col grado di presidente di cassazione e composta, in analogia a quanto previsto per le commissioni regionali, ma da funzionari di grado non inferiore al quarto.

Contro la pronuncia della commissione centrale non è ammesso ricorso.

#### ART. 8.

Il cittadino destinato ad uno dei corpi di servizio civile in base alle disposizioni dei precedenti articoli, è equiparato agli effetti delle norme penali e del trattamento economico, ai cittadini che prestano servizio militare.

#### ART. 9.

Colui che presta il servizio civile non può assumere impieghi od ufficio pubblici o privati o iniziare attività professionali.

Il trasgressore sarà punito con la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni.

Per colui che già si trovasse nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al primo comma si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati sotto le armi.

**ART. 10.**

A chi presta o abbia prestato servizio civile è fatto assoluto divieto di detenere o portare armi ovvero fabbricarne o farne commercio.

Non sono consentite le licenze dell'autorità di pubblica sicurezza, salvo che non si tratti di armi che, per le loro caratteristiche, sono comunemente destinate ad uso sportivo.

È fatto divieto altresì di svolgere alcuna funzione pubblica che comporti, anche temporaneamente, la detenzione o il porto di una arma.

**ART. 11.**

In tempo di guerra tutti coloro che prestano o abbiano prestato servizio civile sono sottoposti alle dipendenze del Ministero dell'interno e saranno assegnati a compiti particolarmente pericolosi diretti alla protezione od all'assistenza delle popolazioni civili.

**DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

**ART. 12.**

L'istanza prevista dall'articolo 3 può essere proposta anche da chi, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, sia oggetto di provvedimento penale per trasgressione agli obblighi militari commessa per i motivi di cui all'articolo 1, o sia stato già condannato con sentenza passata in giudicato e stia scontando la pena.

**ART. 13.**

A norma dell'articolo 2, secondo comma, del codice penale, con l'entrata in vigore della presente legge cessano l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne pronunciate per trasgressione agli obblighi militari commessa per i motivi di cui all'articolo 1.

Il tempo trascorso dal cittadino, così condannato, in stato di detenzione sarà dedotto due volte dalla durata del servizio civile alternativo cui sarà destinato; se il tempo trascorso in stato di detenzione sarà stato superiore ad un anno il cittadino sarà inviato in congedo assoluto e illimitato.

**ART. 14.**

Cessano altresì l'esecuzione e gli effetti penali delle condanne riportate per i reati di istigazione e di apologia del reato di cui all'articolo 12 delle norme transitorie della presente legge.